



COMUNE DI SCORDIA

(Città metropolitana di Catania)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(Nominata con DPR 5 agosto 2024 ai sensi del DLgs 267/2000 art 252)

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 30.01.2025

OGGETTO Istituzione del servizio di cassa per la gestione della liquidazione dell'indebitamento pregresso del Comune di Scordia – Approvazione dello schema di convenzione.

L'anno duemila venticinque, il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore 13,00 e seguenti, presso la sede del Comune di Scordia, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 05.08.2024, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei Signori:

	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Dott. Giorgio Gianni	Presidente	X	
Dott.ssa Angela Maccarrone	Componente	X	
Rag. Rosario Cardì	Componente	X	

e con la partecipazione della dipendente del Comune di Scordia Sig.ra Perracchio Marianna in qualità di segretaria verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che con deliberazione n. 7 del 26.03.2024 del Consiglio Comunale, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Scordia;
- che con D.P.R. in data 05.08.2024, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 28.08.2024 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: dott. Giorgio Gianni, dott.ssa Angela Maccarrone e Rag. Rosario Cardì;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, l'insediamento della Commissione Straordinaria di

- Liquidazione presso l'Ente è avvenuto in data 2 settembre 2024 giusta Deliberazione della Commissione nr.1 di pari data.
- che ai sensi dall'art. 5, co. 1, lettera b) e dell'art.11, comma 1, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378, è necessario istituire un servizio di cassa, mediante stipula di apposita convenzione con un istituto bancario e conseguente accensione di un conto intestato all'Organo Straordinario di Liquidazione;
 - che per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato, nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla Legge 29 ottobre 1984, n.720 e successive modifiche e integrazioni;
 - visto che per il Comune di Scordia il servizio di Tesoreria è gestito dalla Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Catania giusta convenzione n. 1896 del 21.07.2021;
 - che con PEC del 20/09/2024 è stato richiesto al suddetto istituto la disponibilità per lo svolgimento del servizio di cassa in favore della gestione straordinaria dell'OSL;
 - che lo stesso istituto di credito, con PEC del 09/01/2025 ha manifestato la disponibilità ad espletare il servizio de quo alle condizioni specificate nella pec e di cui al presente schema di convenzione

VISTI:

il D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
il D.P.R. 24.08.1993 n. 378;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di istituire il servizio di cassa dell'Organismo Straordinario di Liquidazione presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Agenzia di Catania, sulla base della convenzione il cui schema – qui accluso in copia – è parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di stabilire che la forma della convenzione è la scrittura privata con sottoscrizione digitale da parte del Presidente dell'OSL e del rappresentante dell'istituto bancario da registrarsi in caso d'uso;
- 3) di disporre l'invio della presente al Ministero degli Interni – Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale per la Finanza Locale;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378.

DI DISPORRE CHE:

la presente deliberazione, venga pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, a cura dell'ufficio pubblicazioni del Comune di Scordia.

la presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del personale di supporto dell'OSL del Comune di Scordia a:

Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale di Scordia;
Segretario Generale;
Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Scordia;
Tesoriere del Comune di Scordia;
Ai Signori Responsabili degli Uffici del Comune;

;

The block contains three handwritten signatures in blue ink. The first signature on the left is partially cut off and appears to be 'Galen'. The middle signature is 'Angelo Meccaroni'. The signature on the right is a stylized, cursive signature that is difficult to decipher but appears to be 'Pulch'.

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

dott.G. Gianni - dott.ssa A. Maccarrone- rag. R. Cardì

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Perracchio Marianna

Angela Maccarrone

Marianna Perracchio

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal _____
al _____, con il n. _____ del Registro
Pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii.,
dal al,
e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA: il

a) () ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio: _____

Li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria

ALLEGATO A

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI SCORDIA

L’anno duemilaventicinque, il giorno _____ del mese di _____ con la presente scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge;

tra

da una parte:

- L’Organo Straordinario di Liquidazione, nella persona del Commissario Straordinario, nominato con D.P.R. del 5 agosto 2024 in seguito denominato, per brevità “O.S.L.” con sede in Scordia (CT) Via Trabia,15, rappresentato dal suindicato Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione Dr Giorgio Gianni;

e dall’altra:

- L’Istituto Bancario, Banca Monte dei Paschi di Siena, in seguito denominato, per brevità “Tesoriere”, rappresentato da
;

PREMESSO CHE:

- il Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto finanziario in data 26 marzo 2024 con Deliberazione n 7;
- che con D.P.R. del 5 agosto 2024 è stato nominato l’Organismo Straordinario di Liquidazione nella persona dei Commissari Straordinari Dr. Giorgio Gianni, Dott.ssa Angela Maccarrone e Rag Rosario Cardi;
- questo Organo Straordinario di Liquidazione si è formalmente insediato in data 2 settembre 2024. per come si evince dal proprio verbale di deliberazione di insediamento n° 1.

VISTI:

- l’art. 255, disciplinante l’acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento e l’art. 269, comma 2, disciplinante le modalità applicative della procedura di risanamento, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- L’art. 5 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il “Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati”, secondo il cui disposto l’Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza ad istituire il servizio di cassa della gestione di liquidazione;
- che ai sensi dell’art. 11 del DPR nr. 378 del 24/08/1993 l’Organo Straordinario di Liquidazione istituisce il servizio di cassa e stipula con un Istituto Bancario apposita convenzione aprendo un conto intestato “all’Organo Straordinario di Liquidazione”;
- la circolare Ministero Interno FL 21/93 del 20 settembre 1993;
- gli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/00.



TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue in un unico contesto con la superiore narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

Art. 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1- Il servizio di cassa della gestione di liquidazione dei debiti pregressi dell'Ente viene affidato, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente e per la durata della gestione del dissesto, alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A (di seguito denominato "Cassiere"), che accetta, autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs 01.09.1993, n. 385;

2- La gestione del servizio di Cassa si svolgerà in conformità alle vigenti disposizioni legislative, allo statuto ed ai regolamenti dell'Ente, per quanto compatibili, nonché alle condizioni previste dalla presente convenzione.

3- Al Cassiere compete la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese in conto residui e precedenti alla data del 31 dicembre 2022 con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

ART. 2 – Competenza del Cassiere

1- In relazione alla natura del servizio, il Cassiere resterà estraneo al piano di estinzione dei debiti pregressi dell'Ente, predisposto dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione e, per gli stessi motivi, non sarà tenuto alla compilazione e presentazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 13 del citato D.P.R. 378/93 e all'art. 256, comma 11 del D.Lgs. n. 267/00, adempimenti che saranno curati direttamente dall'O.S.L. nei termini previsti dalla legge.

Art. 3 – Riscossione Entrate

1- Le riscossioni relative alle entrate dell'Ente in conto residui 2022 e precedenti, di competenza dell'O.S.L., sono introitate dal Cassiere, di norma sulla base di ordinativi informatici di incasso emessi dall'O.S.L. secondo lo standard definito dall'AgID, inoltrati al cassiere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia numerati progressivamente e firmati digitalmente dal Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

2- L'O.S.L. si impegna a depositare preventivamente la firma autografa, a fornire gli estremi del certificato della propria firma digitale ed a comunicare le proprie generalità e qualifiche, nonché tutte le successive variazioni;

3- Per gli effetti di cui sopra il Cassiere si intende impegnato a decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse;

4- Gli ordinativi di incasso devono contenere i seguenti elementi:

- la denominazione dell'Ente, con indicazione "Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Scordia";
- l'indicazione del debitore, con il codice fiscale;
- l'ammontare della somma da riscuotere in cifre e in lettere;

- la causale del versamento;
- l'eventuale codifica;
- il numero progressivo;
- la data di emissione;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno alla imposta di bollo di quietanza;
- le annotazioni "contabilità fruttifera" o "contabilità infruttifera";
- l'indicazione di eventuali vincoli.

5- Qualora le indicazioni relative al tipo di contabilità da accreditare (fruttifera o infruttifera) siano mancanti, il Cassiere dovrà imputare le riscossioni alla contabilità speciale infruttifera senza che allo stesso possa essere imputata responsabilità per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dall'Ente.

6- A fronte dell'incasso il Cassiere deve rilasciare, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.

7- Il Cassiere deve accettare, anche senza preventiva autorizzazione dell'O.S.L., le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore della gestione di competenza dell'O.S.L., rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Organo Straordinario di Liquidazione". Di tali incassi il Cassiere dà immediata comunicazione all'O.S.L., che provvederà alla regolarizzazione mediante emissione dei relativi ordinativi di incasso.

8- Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Cassiere, appena in possesso dell'apposito flusso informativo ricevuto nell'ambito della Tesoreria Unica Telematica, è tenuto a rilasciare quietanza. L'O.S.L. trasmetterà i corrispondenti ordinativi di incasso a copertura.

9- Il Cassiere, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tesoreria unica, non terrà conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di terzi salvo emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'O.S.L..

10- Il Cassiere cura la riscossione pura e semplice delle entrate senza obblighi di intimazione di atti legali e di esecuzione contro morosi e senza responsabilità per il mancato introito di partite, restando sempre all'O.S.L. la cura di tale adempimento.


Art. 4 - Pagamenti

1- I pagamenti sono effettuati in base a ordinativi/mandati di pagamento informatici, individuali o collettivi, emessi dall'O.S.L. secondo lo standard definito dall'AgID, inoltrati al cassiere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dall'O.S.L.;

2- L'O.S.L. si impegna a depositare preventivamente la firma autografa, a fornire gli estremi del certificato della propria firma digitale ed a comunicare le proprie generalità e qualifiche, nonché tutte le successive variazioni;

3- Per gli effetti di cui sopra il Cassiere deve intendersi impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello della ricezione delle comunicazioni stesse;

4- L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e secondo le indicazioni fornite dall'O.S.L. con assunzione di responsabilità da parte del Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite;



5- I mandati di pagamento devono recare i seguenti elementi:

- la denominazione dell'Ente, Comune di Scordia, con indicazione Organismo Straordinario di Liquidazione;
- l'indicazione del creditore, o dei creditori, e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;
- l'ammontare della somma dovuta, in cifre e in lettere, e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
- la causale del versamento;
- gli estremi dell'atto che legittima la erogazione della spesa;
- la eventuale codifica;
- il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- le modalità di pagamento;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all' imposta di bollo di quietanza;
- il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione

6- Il Cassiere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti di consistenza del fondo di cassa;

7- Il Cassiere dà corso al pagamento dei soli mandati che superino i controlli informatici previsti dalle regole tecniche AGID per l'OPI nonché le verifiche sui poteri di firma;

8- Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'O.S.L..

9- I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della ricezione da parte del Cassiere;

10- Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardi o danni conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'O.S.L. sul mandato;

11- Relativamente ai mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l'O.S.L., al fine di consentire l'estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Cassiere non tiene conto dei predetti mandati e l'O.S.L. si impegna ad annullarli e rimetterli nel nuovo esercizio;

12- Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'O.S.L. ai sensi del presente articolo sono poste a carico della stessa, nella misura indicata al successivo art. 15;

13- A seguito dell'esecuzione dell'operazione di pagamento, il Cassiere predispose ed invia giornalmente, come previsto dalle regole tecniche AGID per l'OPI, un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e scarico, la conferma dell'esecuzione degli ordinativi. In caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore dell'O.S.L., raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Cassiere;

14- Su richiesta dell'O.S.L. il Cassiere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale;

15- Con riguardo ai pagamenti relativi a competenze soggette a contribuzione previdenziale, l'O.S.L. si impegna a produrre contestualmente ai mandati di pagamento delle competenze a favore degli aventi diritto, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata. Il Cassiere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento delle competenze ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei relativi contributi entro la scadenza di legge;

16- Il Cassiere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari, qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi disponibili.

ART. 5 Durata della convenzione

1- La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed avrà la stessa durata della gestione del dissesto;

2- Durante il periodo di validità della presente convenzione, le parti potranno concordare perfezionamenti metodologici ed informatici da apportare alle modalità di svolgimento del servizio, nel rispetto delle disposizioni recate dal Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 267/2000. La formalizzazione dei relativi accordi potrà avvenire anche mediante corrispondenza. Al riguardo, si precisa che restano, in ogni caso, a carico dell'O.S.L. gli oneri e gli adempimenti per l'adesione al sistema SIOPE+ (predisposizione ordinativi, apposizione firma digitale e trasmissione alla piattaforma SIOPE + di Bankit); resta a carico del tesoriere soltanto la gestione della tratta da Bankit al medesimo. Per quanto riguarda, invece, la conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici, rimangono a totale carico dell'O.S.L. gli oneri e gli adempimenti per la generazione dei flussi da conservare, nonché la contrattualizzazione con il conservatore accreditato dall'AGID.

ART. 6 Trasmissione documenti

1-Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono emessi dall'O.S.L. secondo lo standard definito dall'AgiD, saranno trasmessi al cassiere, in ordine cronologico, per il tramite della piattaforma SIOPE + gestita dalla Banca d'Italia.

ART.7 Obblighi gestionali assunti dal Cassiere

1- Il Cassiere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa. Deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa;

2-Il Cassiere è tenuto a trasmettere all'O.S.L. copia del giornale di cassa e, con la periodicità di cui al successivo art. 11, il conto finanziario. Inoltre, è tenuto a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa;

3- Nel rispetto delle relative norme di legge, il Cassiere provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa.

ART.8 Verifiche ed ispezioni

1- L'O.S.L. ha diritto di procedere, a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia, come previsto dagli artt. 223 e 224 del Testo Unico ordinamento degli enti locali ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Cassiere deve esibire, ad ogni richiesta tutta la documentazione contabile relativa alla gestione della cassa.

ART. 9 Gestione del servizio in pendenza di procedure esecutive

1-Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza dell'OSL e dell'Ente ai sensi degli artt. 248 e 255 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 267/2000.



Al riguardo il Cassiere, nella sua qualità di terzo pignorato, si rimetterà alle decisioni del Giudice delle esecuzioni restando onerato, nell'ambito delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente in capo al "terzo", a rappresentare al Giudice competente, i vincoli di impignorabilità e di specifica destinazione operanti ope legis.

Art. 10 Tassi creditori

1- Ad eventuali depositi di somme non soggette a regime di tesoreria unica viene applicato un tasso creditore pari 0,00% (zero).

ART. 11 Resa del conto finanziario

1- Il Cassiere, entro il termine del 30 gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, coincidente con l'anno solare, rende all'O.S.L., su modello conforme a quello approvato con D.P.R. 174/2016 il conto del Cassiere.

ART.12 Amministrazione titoli e valori in deposito

1- Il Cassiere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'OSL, rientranti nella competenza della gestione di liquidazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli;
2-Per i prelievi dei titoli si seguono le procedure stabilite, ove presente, dal regolamento di contabilità dell'OSL.

ART. 13 Disponibilità residua di cassa

1- La disponibilità di cassa, eventualmente residuata dopo il pagamento dei debiti sarà versata su disposizione dell'OSL alla Tesoreria comunale entro 15 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che approva il rendiconto della gestione della liquidazione, con contestuale comunicazione all'Ente.

ART. 14 Situazione finale di cassa

1- Il Cassiere trasmetterà a mezzo PEC all'O.S.L., ad ultimazione delle operazioni di liquidazione e su comunicazione dell'avvenuta approvazione della deliberazione concernente il rendiconto della gestione stessa, la situazione contabile riferita al saldo di cassa;
2- La mancanza di rilievi da parte dell'O.S.L., che dovranno pervenire a mezzo PEC nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle situazioni periodiche e dei relativi documenti, equivarrà a tacito benestare per le risultanze contabili accertate dal Cassiere in base ai documenti trasmessi.

ART.15 Compenso e rimborso spese di gestione

1- La gestione del servizio di cui alla presente Convenzione sarà effettuata a titolo gratuito;
2- Il Cassiere ha diritto al rimborso, da effettuarsi con periodicità semestrale, delle spese postali, di bollo e di qualsiasi altra spesa non ripetibile nei confronti di terzi e sostenuta per l'esplicitamento del servizio. Il tesoriere procede, pertanto, di propria iniziativa, alla

contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo all'O.S.L. apposita nota-spese. L'O.S.L. si impegna ad emettere i relativi mandati;

3- Per l'attivazione e la gestione del servizio di remote banking, separato da quello del comune di Scordia, l'O.S.L. non corrisponderà alcun compenso;

4- Per le operazioni di pagamento effettuate tramite bonifico l'Organismo straordinario di Liquidazione corrisponderà una commissione unitaria di euro 3,50 (euro trevirgolacinquantacesimi) sia per operazioni su sportelli del medesimo istituto di credito che di altre banche.

ART.16 Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria

1- Il Cassiere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso eventualmente trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'O.S.L., nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

ART.17 Imposta di bollo

- 1 - L'O.S.L. si impegna a riportare, in conformità alle disposizioni di legge sull'imposta di bollo, su tutti i documenti di cassa l'annotazione indicante se l'operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento, devono riportare la predetta annotazione.
- 2 - Le parti si danno reciprocamente atto che, poiché le procedure informatiche inerenti all'OPI non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall'O.S.L., il Cassiere non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta. Pertanto, nei casi di errata/mancante indicazione dei codici o delle descrizioni appropriati, l'O.S.L. si impegna a rifondere al Cassiere ogni pagamento inerente eventuali sanzioni.

ART.18 Spese di registrazione della convenzione

1-Le spese di registrazione della presente convenzione, da effettuarsi in caso d'uso, sono a carico del Cassiere. Agli effetti della registrazione si applica il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.


Art.19 Rinvio

1-Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla Legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

ART.20 Domicilio delle parti

1-Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'O.S.L. ed il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi di seguito indicate:

- per l'O.S.L.: Via Trabia 15 - Scordia (CT);
- per il Cassiere: Reparto Tesorerie Reggio Calabria 1 – V.le Calabria Ang.Vico S.Anna snc-Reggio Calabria;



2- In caso di controversie, è competente il foro di Reggio Calabria.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE